

Codice A1814B

D.D. 21 agosto 2026, n. 1613

R.D. n. 523/1904 - P.I.1973_AT - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione idraulica del torrente Tiglione, in corrispondenza dell'attraversamento di via Garibaldi, in località "Pratorotondo" del Comune di Belveglio(AT). Richiedente: Comune di Belveglio (AT).



ATTO DD 1613/A1814B/2026

DEL 21/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 – P.I.1973_AT - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione idraulica del torrente Tiglione, in corrispondenza dell'attraversamento di via Garibaldi, in località "Pratorotondo" del Comune di Belveglio(AT). Richiedente: Comune di Belveglio (AT).

Il Comune di Belveglio (AT) con sede in Piazza Vittorio Veneto, n.3 - CAP 14040 - Partita IVA 00836860056 e Codice Fiscale 82000270056, a seguito del contributo di €. 10.000,00 assegnato dalla Regione Piemonte nell'ambito del "Programma degli interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale ai sensi della Legge Regionale n. 54/1975 - annualità 2022-2023", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3875/A1805B/2021 del 22/12/2021, ha presentato istanza (acquisita al protocollo regionale n. 27996/A1814B in data 18/06/2026) al fine di ottenere l'autorizzazione idraulica per eseguire l'intervento di "manutenzione idraulica del torrente Tiglione in corrispondenza dell'attraversamento di via Garibaldi, in località "Pratorotondo" del Comune di Belveglio(AT)".

All'istanza è allegato il progetto di fattibilità tecnico-economico a firma dell'Ing. Giovanni Guglieri, con studio professionale in Monastero Bormida (AT), via Europa n. 7- P.IVA 01096520059, comprendente in particolare Relazione illustrativa, Calcolo sommario della spesa, Elaborati grafici, Stralci planimetrici di inquadramento e Documentazione fotografica che identificano l'intervento di cui trattasi e lo stato dei luoghi.

Dagli elaborati di progetto si evidenzia che l'intervento interessa un tratto del torrente Tiglione in corrispondenza dell'attraversamento stradale di via Garibaldi di circa ml. 200,00 ed i lavori previsti consistono in :

- decespugliamento di entrambe le sponde ed alveo inciso;
- taglio selettivo degli alberi di alto fusto in alveo su entrambe le sponde del corso d'acqua;
- conferimento a impianto di trattamento autorizzato del materiale vegetale in eccedenza;
- scavo a sezione obbligata realizzato in alveo con spostamento del materiale costituente ostacolo allo scorrimento del torrente e riprofilatura con riutilizzo del materiale oggetto di scavo in alveo, per

miglioramento della sezione di deflusso.

L'Amministrazione Comunale di Belveglio (AT) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 19/03/2026 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei "Lavori di manutenzione idraulica di un tratto del torrente Tiglione " codice CUP H68H25001110002 per l'importo complessivo di € 10.000,00 finanziato con fondi regionali di cui alla Determinazione Dirigenziale sopra citata.

Il Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti, esaminata preliminarmente l'istanza e gli elaborati di progetto, ritenendoli ammissibili e procedibili, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 14/2014, con nota prot. n. 35966/A1814B del 04/08/2026 ha dato comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione.

Dato atto che la richiesta di autorizzazione idraulica è stata avanzata da un ente locale, per la realizzazione di un intervento di pubblica utilità, non si è resa necessaria la pubblicazione, presso l'albo pretorio comunale, dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Poichè il torrente Tiglione è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n. 39, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904 per la realizzazione dei lavori di cui trattasi.

A seguito del sopralluogo effettuato da funzioni incaricati del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti e di quanto rappresentato negli elaborati tecnici di progetto, i lavori per i quali è stata avanzata istanza di autorizzazione, sono riconducibili alla fattispecie degli interventi di manutenzione idraulica di cui all'art. 26 lettere b) e c) del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 e si ritengono ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tiglione in quanto finalizzati al mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua medesimo.

Richiamati gli artt. 14 e 26 del già citato Regolamento Regionale, si specifica che per gli interventi di manutenzione idraulica non deve essere corrisposto alcun canone e non occorre formalizzare alcun atto concessorio intendendosi implicito nella presente autorizzazione che viene rilasciata ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1- 4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361", constatato che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;

- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000;
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- le Leggi Regionali n. 20 del 05/08/2002 e n. 12 del 18/05/2004;
- il Regolamento Regionale D.P.G.R. del 16/12/2022, n. 10/R;
- la Legge Regionale n. 4 del 10/02/2009;
- il D.P.G.R. del 20/09/2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10/02/2009, n. 4;
- a Circolare del Presidente della Giunta regionale 17/09/2012, n. 10/UOL/AGR (pubblicata sul BUR n.38 in data 20/09/2012);
- l'art. 56 e Allegato A della Legge Regionale n. 19 del 17/12/2018;
- la D.D. n. 2656 del 12/12/2024 e Allegato A - Tabella Canoni;
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2020 e s.m.i.";

determina

di autorizzare, il Comune di Belveglio (AT), ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica del torrente Tiglione, in corrispondenza dell'attraversamento di via Garibaldi, in località "Pratorotondo", come evidenziato negli stralci planimetrici e con le modalità specificate negli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica depositati agli atti del Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. i lavori devono essere eseguiti nell'area appartenente al Demanio idrico nel rispetto del progetto presentato, delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e delle norme vigenti in materia e nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti;
2. il taglio delle piante deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013 ed in generale all'interno dell'alveo inciso (indicativamente nei 2/3 inferiori della sponda), è consentito il taglio della vegetazione arborea e arbustiva che costituisce ostacolo al libero deflusso delle acque ("taglio a raso"); fuori dall'alveo inciso ovvero sulla restante porzione di sponda, il taglio della vegetazione deve essere di tipo selettivo e limitarsi alle sole tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e che possono quindi costituire, in caso di caduta, disordini idraulici o ostruzione della sezione idraulica (è vietato il taglio a raso). Occorrerà garantire una copertura residua di almeno il 20%;
3. durante le operazioni di taglio della vegetazione non devono essere danneggiate le piante e il novellame non interessati dall'intervento e devono essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione dell'eventuale vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174;
4. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva presente in alveo (decespugliamento) ed arborea nonché quello ricavato dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) deve essere prontamente allontanato dall'alveo e dalle sponde e l'eventuale accatastamento del materiale legnoso deve avvenire oltre la fascia di rispetto di cui all'art. 96 del RD 523/1904 e comunque in aree non soggette a possibile esondazione del corso d'acqua;
5. l'intervento di risagomatura e riprofilatura dell'alveo, da intendersi quale lavoro manutentivo

finalizzato a migliorare l'efficienza idraulica del corso d'acqua, deve essere eseguito con le dovute cautele e sorveglianza del caso ed in particolare gli scavi devono attuarsi nel senso longitudinale, parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo da valle verso monte; al termine degli stessi il profilo di fondo alveo e spondale deve potersi raccordare ai tratti non interessati dall'intervento (sia a monte che a valle dello stesso) senza soluzione di continuità;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, può essere utilizzato per la colmata di depressioni di alveo o erosioni spondali ove necessario in prossimità del tratto d'intervento, senza creare restringimento d'alveo, mentre quello eccedente o costituente rifiuto, deve essere allontanato e trattato secondo le vigenti leggi in materia;
7. in generale è fatto divieto assoluto di stradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie presenti sulla sponda (art. 96 lettera c del Regio Decreto n. 523/1904), di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso o comunque nelle aree di rispetto idraulico e di possibile esondazione del corso d'acqua i materiali provenienti dagli scavi o di risulta, modificando l'altimetria e lo stato dei luoghi;
8. è vietato variare l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia di rispetto e d'esondazione del corso d'acqua, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale derivante dagli scavi o di altro genere la quota del ciglio superiore delle sponde esistenti del corso d'acqua interessato dai lavori rispetto all'attuale piano campagna;
9. resta esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e dei suoi funzionari, in ordine alla stabilità delle sponde, delle eventuali opere longitudinali e trasversali (caso di danneggiamento o crollo), in conseguenza dei lavori eseguiti o in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua; in quanto resta a carico del soggetto autorizzato l'onere di effettuare, già in fase di progettazione, le necessarie indagini e valutazioni sia in merito alle quote dei piani d'imposta dei manufatti esistenti rispetto alle quote di scavo previste in progetto sia sulle necessarie pendenze delle sponde, prevedendo, qualora si rendessero necessari, accorgimenti per il consolidamento delle stesse, sempre previa autorizzazione preventiva dello scrivente Settore Regionale;
10. durante la realizzazione dei lavori non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbidia o piena del corso d'acqua;
11. al termine dei lavori devono essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e devono essere ripristinate a regola d'arte le sponde, le eventuali opere di difesa, tenendo conto che il soggetto titolare dell'autorizzazione è l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. resta a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito ai danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al soggetto autorizzato, eventualmente d'intesa con la ditta Appaltatrice, adottare quelle misure ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici;
13. il Comune di Belveglio (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
14. al termine dei lavori devono essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e devono essere recepite e rispettate le prescrizioni imposte dal Servizio Ambiente Caccia e Pesca della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i., con nota prot. 18053 del 13/08/2026 (acquisita al protocollo regionale n. 37692/A1800A in pari data) trasmessa per conoscenza anche al Comune di Belveglio (AT);
15. il personale dell'Ufficio Tecnico designato, deve provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che devono essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla

presente autorizzazione e dalle vigenti leggi in materia;

16. Il Comune di Belveglio (AT), deve comunicare:
 - al Settore Tecnico Regionale Al-At, attraverso il “Portale demanio idrico e difesa del suolo” la data di inizio e di ultimazione dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori e dell’Impresa appaltatrice oltre a dichiarazione del D.L. attestante che l’intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni impartite, corredata da documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi ante e post intervento con scatti negli stessi punti da riportare su stralcio satellitare;
 - al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria tramite PEC al seguente indirizzo: *fal43333@pec.carabinieri.it* l’inizio e l’ultimazione dei lavori;
17. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e demaniali ed ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
18. l’autorizzazione è altresì accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario o gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili con il buon regime idraulico;
19. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) dalla data della stessa, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall’art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (sospensione tagli dal 31 marzo al 15 giugno), pertanto i lavori in argomento, devono essere completati, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati devono essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti. La proroga deve essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione.

Il Comune di Belveglio (AT) prima dell’inizio dei lavori, deve trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, se necessaria, la “comunicazione semplice” di cui all’art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. e ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Trattandosi di intervento manutentivo atto al mantenimento dell’ufficiosità idraulica del corso d’acqua, come stabilito al punto n) della “Tabella canoni di concessione per l’utilizzo di pertinenze idrauliche”, contenuta nell’allegato A della Legge Regionale n. 19 del 17/12/2018 ed aggiornata con D.D. n. 2656 del 12/12/2024, il valore delle piante oggetto di taglio, presenti nell’alveo attivo e sulle sponde, che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino al concludersi degli stessi .

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa